

“DICHIARAZIONE

*Il /la sottoscritto/a* \_\_\_\_\_

*dichiara di essere consapevole che:*

*- il rapporto di rispetto e fiducia reciproca fra docente e studente si basa anche sull'impegno a non presentare come propri testi che siano di altri autori e a non riprodurre letteralmente porzioni di testi di scritti e documenti senza indicare puntualmente la fonte da cui sono stati tratti;*

*- l'elaborazione di un testo a fini di esame o per la tesi di laurea richiede un lavoro individuale che, pur potendo e dovendo tenere conto di opere e documenti di altri, deve essere comunque il frutto di un lavoro di analisi critica e di scrittura personale;*

*- presentare come opere proprie lavori o parti di lavori che siano opera di altri configura, in ogni caso, un illecito penale ai sensi del RD n. 475/1925 "Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche"<sup>1</sup>;*

*- fatta salva la possibilità del dipartimento di proporre una azione disciplinare nei confronti dello studente e di provvedere alla denuncia penale, nel caso in cui il docente individui con certezza l'avvenuto plagio di opere altrui o la riproposizione letterale di testi non attribuibili allo studente, ne consegue comunque:*

*1) nel caso di tesi di laurea, la sospensione della domanda di laurea per una sessione e la segnalazione al presidente della commissione di laurea del tentato plagio;*

*2) nel caso di tesina di esame, la verbalizzazione del mancato superamento dell'esame.*

*data*

*firma*

.....

.....

---

<sup>1</sup> Articolo 1 RD 475/25 "Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento ed all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta come propri dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualora l'intento sia conseguito".